

VADEMECUM OPERATIVO

per Manifestazioni di Pubblico Spettacolo
ad uso di organizzatori pubblici e privati

Bergamo,

VADMECUM OPERATIVO

Manifestazioni di Pubblico Spettacolo ad uso di organizzatori pubblici e privati

Sommario

INTRODUZIONE	4
A) I PROFILI DI “SAFETY”	4
B) LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	10
CAPO I – STRUTTURE FISSE.....	13
DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL’IMMOBILE	13
A. STRUTTURE PERMANENTI.....	13
B. STRUTTURE TEMPORANEE	15
DOCUMENTAZIONE ELETTRTECNICA	18
A. NUOVO IMPIANTO	18
B. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE.....	20
DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA	21
DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI	23
A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO	23
B. VERIFICA SOPRALLUOGO.....	23
ALTRADOCUMENTAZIONE	25
CAPO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO	26
LUOGHI ALL’APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL’APERTO.....	26
LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO	27
PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE.....	29
CAPO III - SAGRE E FIERE	29
CAPO IV - RICHIESTA DI PARERE	30
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA	30
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.....	30
DOCUMENTAZIONE	31
CAPO V - RIFERIMENTI NORMATIVI	32
CAPO VI - NOTA DI SINTESI.....	33
ALLEGATI	39
MODELLO DI RICHIESTA	39
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.).....	40
DISCIPLINARE TECNICO – ALLEGATO 1.....	48

INTRODUZIONE

A) I PROFILI DI “SAFETY”

INDIRIZZI GENERALI

In data 18 luglio 2018 è stata diramata - la **nuova direttiva sulle misure di Safety** “denominata **Direttiva Piantedosi**” da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

La circolare **ricompon**e in un **quadro unitario le precedenti linee di indirizzo**¹ allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.

Le indicazioni operative intendono assicurare, nell’ottica di un “**approccio flessibile**” alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle “**vulnerabilità**” legate a ciascun evento.

Per utile e diretto riscontro, si rinvia alla lettura della Direttiva in **Allegato A**.

UTILI RIFERIMENTI

- Le indicazioni fornite si inseriscono in un **quadro normativo - in materia di Safety per le pubbliche manifestazioni - costituito da una serie di disposizioni, con regole tecniche differenti** in relazione alla tipologia di manifestazione e al suo luogo di svolgimento.
- Si riporta una sintesi dei principali riferimenti di settore:
 - in materia di autorizzazioni di pubblico spettacolo per locali, impianti e manifestazioni all’aperto, sono di riferimento in particolare gli **artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.**, nonché gli articoli **141, 141-bis e 142 del Regolamento** (*come sostituiti, quest’ultimi, dall’art. 4, comma 1, lett b), del DPR n. 311/2001 integrato dall’art. 4, comma 1, lett. c) del D. lgs. 222/2016*) che istituiscono le **Commissioni comunali e provinciali di vigilanza** e ne definiscono la composizione e i rispettivi compiti;

¹ Si fa riferimento in particolare alle seguenti direttive:

- n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

- n. U.0011464 del 19 giugno 2017 del Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con oggetto: *Manifestazioni pubbliche*).

Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety);

- n. 11001/110 (10) UFF. II - ORD.SIC.PUB. del 28 luglio 2017 del Gabinetto del Ministro dell’Interno (con oggetto: *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*. Direttiva);

- n. U.OO09925 del 20 luglio 2017 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con oggetto: *Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico*. Indicazioni operative).

- in materia di *“regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo”*, di riferimento è il **Decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996**. *In alternativa al suddetto decreto, può essere applicato il Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (c.d. Codice di prevenzione incendi) congiuntamente alle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo approvate con il Decreto del Ministro dell’Interno 22 novembre 2022 (in seguito RTV-V.15);*
- il **modello organizzativo in materia di MANIFESTAZIONI SPORTIVE** - grazie all’adozione di vari interventi normativi adottati a seguito delle criticità emerse nel corso degli anni - è **stato dotato di una serie di strumenti e misure strutturali in termini di Safety**, volte a contrastare, in un quadro di integrazione con i dispositivi di *Security*, il fenomeno della violenza negli stadi e garantire quindi la sicurezza degli spettatori. Nel quadro normativo di settore, sono di particolare riferimento:
 - **le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, contenute nel D.M. 18 marzo 1996**, oggetto anche di successive modifiche (*di riferimento per i pareri e le verifiche delle Commissioni di vigilanza*);
 - **le modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a diecimila unità**, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (*D.M. 6 giugno 2005*);
 - **le modalità per l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità**, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (*D.M. 6 giugno 2005*);
 - **l’organizzazione e servizio degli «STEWARDS» negli impianti sportivi (D.M. 8 agosto 2007, oggetto di modifiche nel 2010 e nel 2011)**, limitati comunque ai complessi e agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche;
- in materia di **servizi analoghi allo stewarding, ulteriore riferimento è il D.M. 6 ottobre 2009** (*adottato in attuazione dei commi 7-13 dell’art. 3 della L. 15/07/2009, n. 94 e oggetto tra l’altro di talune modifiche con il D.M. 24.11.2016*), che autorizza e disciplina l’impiego di *personale addetto ai servizi di controllo (ASC) delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti*.
Tale provvedimento, oltre a determinare i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio dei predetti operatori nonché le modalità per la selezione e la formazione di quel personale, **definisce**:
 - **gli ambiti applicativi**: a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; b) nei pubblici esercizi; c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati,

ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico [con esclusione di talune tipologie di locali ed eventi, indicati all'articolo 4];

- il relativo impiego, esplicito in: a) controlli preliminari nei luoghi ove si svolge la manifestazione; b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico²; c) controlli all'interno del locale³.

- Inoltre, **una precisa regolamentazione sull'attività di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento**, è contenuta nel **D.M. 22 febbraio 1996, n. 261**, con la previsione di specifici servizi per il completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, al fine di prevenire situazioni di rischio e di assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, **le attività di pubblico spettacolo e trattenimento per le quali i servizi di vigilanza** - resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - **devono essere obbligatoriamente richiesti da parte dei titolari, stabilendo, altresì, precise indicazioni per le stesse Commissioni che devono deliberare sull'entità del servizio** in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, sulla peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

- **Per quanto riguarda la componente sanitaria** da coinvolgere, **il 4 agosto 2014 è stato siglato un accordo tra Ministro della Salute e le Regioni**, che sancisce **specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate**.

Il documento attribuisce - in relazione a specifici fattori delle pubbliche manifestazioni - precisi punteggi per il calcolo dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento.

Nell'elenco degli specifici fattori, **è previsto anche un punteggio fino a 10 punti per possibili problemi di ordine pubblico**, laddove *in base ad informative delle Forze dell'Ordine relative ai partecipanti alla manifestazione è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine*.

²Per le seguenti attività: 1) presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico; 2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; 3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.

³Per attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati, nonché nel concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone.

Ulteriore riferimento a livello europeo è costituito dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 218), concernente un approccio integrato in materia di sicurezza fisica (Safety), sicurezza pubblica (Security) e servizi (assistenza) in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive**, siglata a Saint-Denis il 3 luglio 2016, di cui è in corso, in Italia, la procedura di ratifica.

Come stabilito all'articolo 2, **lo scopo della Convenzione** è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica (*Safety*) e pubblica (*Security*), e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A tal fine, le Parti sono invitate a:

- a. adottare un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica (*Safety*), alla sicurezza pubblica (*Security*) e ai servizi (accoglienza-assistenza), fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. provvedere affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un'influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
- c. tenere conto delle buone prassi nell'elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.

- Con la **circolare n. 11001/1/110/(10) del 14 agosto 2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno** (*avente ad oggetto: Dipartimento della Protezione Civile - Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche*), sono state diffuse le indicazioni che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato in merito **all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOCP)** per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche (*cfr. direttiva n. DP/VSN/45427 del 6 agosto 2018*). Il documento è il frutto di un'attività di condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Tali indicazioni chiariscono che l'impiego del VOCP, nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche, può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (*attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione*).

In nessun caso, l'impiego può interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che riguardano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (*è vietato lo svolgimento di attività di controllo del territorio - con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare - di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso*).

In particolare, è precisato che il VOCP può intervenire secondo due distinte modalità:

- **partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile:** in tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile. In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come *operatori di sicurezza* da parte degli organizzatori della manifestazione.
- **Partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile:** la mobilitazione del VOCP in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di *eventi a rilevante impatto locale*, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.

Estratto della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
concernente “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”

Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare **grave rischio per la pubblica e privata incolumità** in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono **richiedere l’attivazione**, a **livello comunale, del piano di Protezione Civile**, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e **l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**. In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. L’attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell’attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all’applicazione dell’articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l’attivazione del piano di Protezione Civile Comunale. L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici. Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

B) LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Con l'entrata in vigore del DPR n. 311 del 28 maggio del 2001 sono state modificate le attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'art. 4, modificando gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940, n. 635 (*Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*) ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*R.D.18 giugno 1931, n. 773*), attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

- **Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza** di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:
- a. I locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
 - b. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute.
 - c. Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la Commissione Comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

In particolare la Commissione Provinciale, per detti locali:

1. Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti.
2. Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
3. Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
4. Controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di Esecuzione, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, i pareri sui progetti, le verifiche e gli accertamenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione non esprime più neanche il parere sui progetti di nuovi teatri, locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, né si riserva la facoltà di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni effettuando il sopralluogo (*come a suo tempo indicato nella Circolare M.I. 557/PAS/U/003524/13500 - A (8) del 21.2.2013*)

- d. Stabilire, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261, la consistenza del servizio obbligatorio di vigilanza antincendio da effettuarsi, da parte dei Vigili del fuoco, nelle fiere e nei quartieri fieristici con superficie superiore a 4.000 metri quadrati al chiuso e 10.000 metri quadrati all'aperto.
- e. Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (*G.U. n. 136 del 14 giugno 2007*) "Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante", a decorrere dall'11 dicembre 2007, le attrazioni nuove e quelle esistenti devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente ai sensi dell'art. 142, comma 9, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, ovvero qualora non sia istituita la Commissione Comunale.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei** che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale di Vigilanza, o quella Comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (*art. 141 R.D. 635/40*).

➤ **Non rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza:**

- a. i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; (**fanno eccezioni le situazioni in cui le condizioni di affollamento, gli edifici e i varchi di accesso possano configurare, a giudizio della Commissione, le condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico**);
- b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (*es. festa dell'ultimo dell'anno*) sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina prevista dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e dai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (*ad. es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.*) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo Regolamento di Esecuzione (*con il relativo sistema di controlli e verifiche*), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) (*Circolare M.I. n. 557/PAS/U/003524/13500 .A(8) del 21.2.2013*);
- d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;
- e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (*sale giochi*).

CAPO I – STRUTTURE FISSE

All'istanza deve essere allegata la documentazione strutturale prevista dalla **normativa tecnica vigente sulle costruzioni** per le strutture permanenti ovvero per le strutture temporanee.

Quali professionisti abilitati, titolati per la redazione di collaudi statici, certificati di idoneità statica e valutazioni della sicurezza e di vulnerabilità sismica, si intendono ingegneri ed architetti iscritti ai rispettivi ordini professionali.

DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL'IMMOBILE

A. STRUTTURE PERMANENTI

A1. STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE REGOLANO I DEPOSITI STRUTTURALI E/O COLLAUDI

Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva, in epoca in cui non era previsto l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, i documenti necessari a corredo della domanda sono:

- **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e degli elementi non portanti**, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali attese per il pubblico spettacolo (*murature portanti, orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.*), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si rendano necessari.

Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (*tamponature, intonaci, parapetti, ecc.*).

Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portata dei solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture, in relazione a possibili mutazioni dei carichi previsti dalle vigenti normative e/o dalle variazioni di destinazione d'uso. Tale controllo può essere seguito con prove di carico.

Nel certificato dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli della situazione esistente corredata da dichiarazione di corretto montaggio riferita a schemi progettuali.

- **valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza*** (*ai sensi del §8.3 e C8.3 NTC 2018*), per determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente.

** L' art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 dispone l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro il 31.12.2023 (in ragione della proroga disposta dall'art. 2 comma 4 del DL 198/2022).*

A2. STRUTTURE PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O DI COLLAUDO

Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.

A3. STRUTTURE DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'OBBLIGO DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O COLLAUDO

- a. Nel caso di strutture in cemento armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 1086/71, il documento da allegare è il certificato di collaudo con attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio preposto o dichiarazione a firma di tecnico abilitato con indicazione di avvenuto deposito con protocollo e data.
- b. Nel caso di tutte le altre tipologie costruttive il documento da allegare è il certificato di avvenuto deposito strutturale quando non è obbligatorio il collaudo; quest'ultimo dovrà essere prodotto quando richiesto dalla normativa vigente.
- c. Nel caso di strutture progettate con norme tecniche antecedenti al 1984, dovrà essere prodotta anche la **valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza** secondo quanto indicato al punto A1.

Nei casi a., b. e c. è comunque necessario produrre il certificato di idoneità statica degli elementi non strutturali e di quelli appesi, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per qualsiasi tipologia strutturale se il deposito o il collaudo o **il certificato di idoneità** di cui al punto A1 sono stati realizzati da più di 10 anni, in analogia con quanto dettato dal D.M. del 18/03/1996 per le strutture sportive, si chiede il rinnovo o di produrre **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per quanto sopra detto, il certificato di idoneità statica richiesto per gli impianti sportivi, avrà i contenuti del **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

B. STRUTTURE TEMPORANEE

B1. -STRUTTURA ISOLATA

In allegato alla domanda di esame progetto, dovranno essere prodotti gli esecutivi strutturali redatti da tecnico abilitato, in base alla normativa vigente alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare.

Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto **il certificato di idonea conservazione dell'opera**, di cui al punto A delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione tecnica.

B.1.1. carichi sospesi (Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689)

- La *relazione sui carichi sospesi* deve essere prodotta per ogni allestimento e deve indicare fra l'altro la distinta (*elenco dettagliato*) delle apparecchiature scenografiche che costituiscono l'allestimento, ossia numero e peso unitario di fari, casse acustiche, video, ecc.

È importante e utile specificare che le reazioni vincolari costituiranno il sistema di carichi permanenti da considerare nella verifica della struttura che ospiterà l'allestimento, sia essa fissa o temporanea.

- La *certificazione del corretto montaggio dei carichi sospesi a strutture ultimate* deve essere sempre prodotta una volta conclusi i lavori di sospensione dell'allestimento.

Non tratta, e quindi non certifica, la struttura fissa o temporanea sulla quale l'allestimento viene sospeso.

- Il *collaudo dei carichi sospesi* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico abilitato ad esaminare la struttura ultimata, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.

- Il *collaudo annuale dei carichi sospesi* è un documento unico che certifica insieme il corretto montaggio e il collaudo nel caso di un sistema strutturale itinerante, che viene quindi ripetutamente realizzato in maniera identica.

In questo caso l'iter è simile alla certificazione di una struttura prefabbricata prodotta in serie. La realizzazione riguarda un sistema strutturale unico (*talvolta i sistemi sono doppi per permettere un intervallo minore tra due tappe successive, quindi mentre si smonta il primo sistema strutturale, il secondo è già in montaggio presso la tappa successiva*) che viene costruito integralmente in officina, o nel corso della cosiddetta tappa zero: viene controllato e verificato, con l'ausilio di celle di carico per verificare i carichi reali e talvolta anche con vere e proprie prove di carico, e quindi collaudato. Questo collaudo, solo nel caso in cui il sistema strutturale venga realizzato identico in più tappe, ha validità di un anno dalla data del certificato e non rende necessaria la presenza del collaudatore ad ogni tappa.

B.1.2. struttura temporanea

- La *relazione di calcolo di una struttura temporanea* costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea. La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l'allestimento scenografico ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata. Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l'allestimento sospeso non rientra in questo calcolo.
- La *certificazione per il corretto montaggio* deve essere sempre prodotta una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea.
- Il *collaudo di una struttura temporanea* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.
- Il *collaudo annuale* segue la stessa procedura che viene adottata per i carichi sospesi, nel caso di una struttura itinerante, realizzata sempre allo stesso modo nelle varie tappe.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

B2. -STRUTTURA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (*solaio, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.*), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dall'attività in domanda.

Le strutture temporanee di importanza strutturale rilevante, per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale in fondazione che accerti fra l'altro la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Dovrà inoltre essere sempre presente per le due tipologie precedentemente descritte, il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali.

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico, si dovrà dichiarare che nella progettazione si è considerata anche la sollecitazione del vento di progetto del posto e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici.

La documentazione tecnica richiesta per tale tipo di struttura prevista in collegamento con una preesistente è analoga a quella richiesta al punto B1, a cui si aggiunge:

- *la relazione di calcolo di una struttura fissa*: quando un sistema di carichi sospesi viene direttamente vincolato ad una struttura fissa, ovvero quando una struttura temporanea interagisce in maniera complessa con una struttura fissa, la struttura fissa deve essere calcolata e verificata. Nella maggioranza dei casi il calcolo riguarderà una parte della struttura fissa, solitamente il tetto, in quanto i carichi derivanti da un allestimento temporaneo sono normalmente di entità quasi trascurabile se confrontati con i carichi di progetto. In ogni caso la struttura fissa deve essere verificata nella situazione più cautelativa, quindi tenendo conto della concomitanza delle varie condizioni di carico. Nel caso in cui il sistema temporaneo di carichi non sia verificato in concomitanza con altre condizioni di carico di progetto, dovranno stabilirsi particolari procedure di intervento durante la manifestazione. Questo succede ad esempio con il carico da neve: l'allestimento sfrutta i carichi accidentali di progetto della copertura del fabbricato, e tra questi la parte predominante è data proprio dal carico da neve. Nel caso di allestimenti pesanti risulta indispensabile utilizzare una parte di questo carico: pertanto nel momento in cui dovesse verificarsi una precipitazione nevosa di una certa entità in concomitanza all'evento temporaneo, si dovrà iniziare a scaricare la struttura fissa portando a terra parte dei carichi sospesi, talvolta fino a portarli a terra tutti se lo spessore della neve aumenta;
- *il certificato di idoneità statica (temporanea) di una struttura fissa, a strutture ultimate*: una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'allestimento all'interno della struttura fissa viene nominato un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione. Egli si occuperà di esaminare i lavori ultimati, li confronterà con la relativa documentazione tecnica depositata (*relazione di calcolo e corretto montaggio*) e, in assenza di difformità e/o di comportamenti non previsti, dichiarerà staticamente idonea la struttura all'uso. Non si tratta di collaudo in quanto la struttura fissa è già dotata di collaudo strutturale e la condizione di carico dell'allestimento non è una variante permanente delle condizioni di carico: non si dovrà procedere quindi a nuovi calcoli, verifica e collaudo generale, ma risulterà sufficiente verificare temporaneamente che la struttura fissa sia idonea a sopportare quei particolari carichi temporanei. Una volta smontati i carichi sospesi la struttura fissa tornerà ad essere nelle condizioni originarie di progetto per le quali rimane valido il collaudo originale.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, caso per caso, detta ultima verifica o ulteriore altra documentazione.

DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA

A. NUOVO IMPIANTO

A1- ESAME PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto:

Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- 1. relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);
- 2. schema elettrico generale** preferibilmente a blocchi;
- 3. planimetria generale** indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

A2- SOPRALLUOGO

Prima del sopralluogo ed a lavori eseguiti va presentato il **progetto esecutivo dell'impianto elettrico**, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- 1. Relazione generale e specialistica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto), sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:
dati di progetto e caratteristiche del sistema di alimentazione (*tensione, frequenza, fasi, stato del neutro, cadute di tensione, correnti di guasto nei diversi punti dell'impianto*);
elenco utenze con relative potenze assorbite;
descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto elettrico;
criteri di dimensionamento dell'impianto in funzione delle condizioni di utilizzo e dei requisiti di sicurezza richiesti (*ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, ecc.*);
sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovratensioni;
sistemi di protezione contro le sovracorrenti;
caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione, autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;
caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento; specifiche tecniche dei componenti;

eventuali disposizioni per la sicurezza;
descrizione degli eventuali impianti ausiliari (*citofonico, telefonico, dati, rilevazione incendi, allarme, videosorveglianza, ecc.*);
elenco documenti che costituiscono il progetto con indicazione della revisione.

2. **Schema dell'impianto** riportante la descrizione concisa e schematica delle principali caratteristiche dell'impianto.
3. **Schemi elettrici** riportanti le informazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e le funzioni dei suoi componenti principali (*quadri elettrici, cabina, impianto di terra, ecc.*).
4. **Disegni planimetrici** indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, gli impianti ausiliari, (*rilevazione incendi, allarme, ecc.*).
5. **Tabelle e calcoli dimensionali importanti** il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di fumi oscuranti e necessità di utilizzo a basse emissioni di fumi oscuranti, il calcolo relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza.
6. **Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche**, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi di fulminazione(*CEI EN 62305*).
7. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (*)**, ai sensi del D.M. 37/08 riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (*compreso l'impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati, gli impianti ausiliari, gli impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme, ecc.*), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli **allegati obbligatori**, tra i quali in particolare:
 - **progetto esecutivo dell'impianto elettrico** come indicato al punto **A.2**. Qualora l'impianto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità;
 - **relazione con tipologie dei materiali utilizzati;**
 - **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice**, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità (*a-impianti di produzione trasformazione trasporto distribuzione utilizzazione; b-impianti radiotelevisivi e elettronici; c-impianti antincendio*).
8. **Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni**, eventuale denuncia all'Agenzia delle Dogane e SCIA antincendio; manuale uso e manutenzione, programma e registro manutenzione.
9. **Collaudo dell'impianto elettrico e verifica dell'impianto di terra**, a firma di professionista abilitato.

B. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE

In caso di ampliamento e/o trasformazione di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CPVLPS, deve essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente ai punti **A.1 (Esame progetto)** e **A.2 (Sopralluogo)** a firma di tecnico abilitato **referita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento**; inoltre deve essere fornita la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

Occorre controllare che l'impianto esistente, compreso l'impianto di terra, sia stato sottoposto a controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (*all'interno di un edificio*) va accertata la compatibilità tra i due impianti. Tale analisi va riportata in maniera esaustiva nella documentazione di progetto.

SOLO PER GLI IMPIANTI GIA' ESISTENTI

Verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (*ove previsto*) da parte di ASL o organismo abilitato, nel caso indicato in nota (**).

(*) Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (*entrata in vigore del D.M. 37/08*) la Dichiarazione di conformità può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza (*Art. 7 del D.M. 37/08*), a firma di professionista abilitato.

Nei casi in cui l'impianto non è soggetto al D.M. 37/08 (*per esempio impianti all'aperto*), è possibile utilizzare lo stesso modulo modificando i riferimenti legislativi (*L. 186/1968*).

(**) Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (*LPS*) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (*in deroga e temporanea, o definitiva*), **senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA

Devono essere presentati:

1. planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:
 - sul frontespizio la tipologia dell'attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell'attività;
 - l'uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
 - per ogni singolo ambiente/locale: abaco della superficie in m² e degli infissi con indicazione delle parti illuminanti e di quelle aeranti per il calcolo dei rapporti di aer-illuminazione naturali di tutti i locali (*rapporto tra superficie finestrata apribile e m² del pavimento*) 1/8 Ri e 1/16 Ra per locali ad attività principale ovvero FLDm pari o superiore al 2% per locali ad attività principale e FLDm pari o superiore allo 0,7% per locali ad attività secondaria;
 - altezza minima, massima e media di ogni singolo ambiente (*come da regolamenti*);
 - in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata la quota di interramento rispetto al piano di calpestio e copia dell'eventuale autorizzazione al lavoro in locali interrati (*copia dell'autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/56 - nei casi di locali interrati e/o con un grado di interramento maggiore del 50%*) e che può essere contestuale al certificato di agibilità, per i locali autorizzati prima del 2008; dopo tale data l'autorizzazione in deroga va richiesta ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 81/2008;
 - rappresentazione degli impianti di aerazione (*estrazione/immissione*). Per i locali ciechi (*WC, spogliatoi, ripostigli, ecc.*) in rapporto alla destinazione d'uso il n. di ricambi/ora in continuo o temporizzati con l'accensione della luce;
2. certificazione **agibilità/abitabilità locali** rilasciata dal Comune (*con specifica destinazione di uso*). In alternativa, per situazioni datate prive di certificazione di agibilità, equivalente dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, inerente gli aspetti igienico sanitari;
3. relazione descrittiva sul tipo di **attività svolta** (*tipologia attività, organizzazione, destinazione uso dei locali, numero e caratteristiche dei servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza, ecc.*). Planimetria con layout arredi e attrezzature. Relazione su eventuale **personale impiegato** (*n. addetti, spogliatoi con armadietti e WC a disposizione*);
4. dichiarazione inerente **l'approvvigionamento idrico** (*in particolare, relativa alla fornitura acquedottistica di acqua potabile*);
5. documentazione inerente lo **smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi** (*se necessaria*);
6. relazione tecnica relativa agli **indici micro-climatici ed al ricambio d'aria** a firma di professionista abilitato;

7. relazione tecnica relativa al piano di **manutenzione degli impianti di aerazione** artificiale e di climatizzazione, se presente. Tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana (*es. legionella p.*);
8. dichiarazione sulla presenza e sulla valutazione di eventuali coperture e/o parti in cemento **amianto** presenti nell'area di pertinenza della manifestazione, sulla base di quanto riportato nel D.M. 6-9-1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
9. una **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", redatta secondo le modalità indicate e firmata da tecnico competente in acustica (*DPCM 31/03/1998*);
10. una **valutazione del rispetto dei valori massimi di pressione sonora** consentiti negli ambienti o nei locali di cui all'art. 1 del DPCM 16/04/1999, n. 215, firmata da tecnico competente in acustica (*DPCM 31/03/1998*);
11. una planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato, per l'abbattimento delle **barriere architettoniche** indicate;
12. per le misure di **profilassi ambientale**, se necessarie:
 - relazione tecnica sulle misure adottate per il Controllo della proliferazione di insetti;
 - relazione tecnica relativa alle misure adottate per il rispetto dell'ordinanza sindacale per la lotta alle zanzare e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori (*es. Chikungunya; West Nile; Zika*);
13. documentazione relativa alla valutazione del rischio sanitario, secondo quanto stabilito dalla DGR del n. 2453 del 07.10.2014.

DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La documentazione, (attualmente in fase di aggiornamento) necessaria da produrre per l'esame progetto è la seguente:

1. Elaborati grafici in scala, conformi all'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, redatti con la simbologia antincendio di cui al D.M. 30.11.1983 (ovvero al D.M. 03.08.2015 e s.m.i. nel caso di applicazione del Codice di prevenzione incendi), da cui si evinca la rispondenza dell'attività ai requisiti previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996 (*regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo*), o al D.M. 18.03.1996 (*norme di sicurezza per gli impianti sportivi*), indicanti anche gli spazi esterni su cui insistono le uscite di sicurezza, nonché planimetrie generali della zona in scala. In alternativa al D.M. 19.08.1996, il progetto e i relativi elaborati grafici in scala potranno essere redatti in conformità al DM 3 agosto 2015 e s.m.i. e alla RTV-V.15.
2. Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, conforme al disposto del D.M. 7 agosto 2012, allegato I, esplicitiva del tipo di attività che si intende svolgere, che illustri la rispondenza del locale o dell'impianto ai criteri di prevenzione incendi previsti dalle normative suddette.

B. VERIFICA SOPRALLUOGO

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012 utilizzando la modulistica aggiornata e disponibile sul sito www.vigilfuoco.it anche in formato editabile. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte (ove applicabili):

B.1 ELEMENTI PORTANTI E/O SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO:

Certificazione di resistenza al fuoco completa delle tavole grafiche di individuazione delle strutture portanti e di separazione (CERT.REI);

B.2 PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA RESISTENZA/REAZIONE AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE:

Dichiarazione di rispondenza in opera dei prodotti antincendio completa delle tavole grafiche e/o distinta (tipo, quantità e ubicazione). Si precisa che ai fini della resistenza al fuoco dovranno essere oggetto di dichiarazione esclusivamente le serrande tagliafuoco, le porte e i portoni con particolare riguardo alla funzionalità degli stessi. (DICH.PROD.)

B.3 IMPIANTO ELETTRICO:

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto da individuarsi in funzione del rischio presente (luoghi ordinari/a maggior rischio in caso di incendio/con pericolo di esplosione);

B.4 GRUPPO ELETTROGENO:

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6 nella quale deve essere fatto espresso riferimento alle norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (DM. 22/10/07, CEI 64-8) con allegata la dichiarazione di conformità CE della macchina;

B.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO:

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6 per impianti fino a 20 kW e dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (DICH-IMP) per impianti sopra i 20 kW, indicando gli estremi del progetto e

le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (note Min. Int. 1324 del 07/02/2012 e n.6334 del 04/05/2012, CEI 82-25, CEI 64-8 sez.712)

B.6 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:
(In caso di insediamento autoprotetto, sia trasmessa la sola valutazione del rischio di fulminazione).

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI 81-10/1/2/3/4);

B.7 IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDI:

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9795, UNI 11224 e DM di riferimento);

B.8 RETE IDRANTI:

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 10779, UNI 12845 e DM 20/12/2012);

B.9 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (impianti a combustibile gassoso: DM 8/11/2019 e DPR 661/96 – impianti a combustibile liquido: DM 28/04/05, UNI EN 12514) e alle norme UNI CIG vigenti;

B.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (DM di riferimento, CEI 64-8, UNI 10339), con allegato lo schema funzionale in cui siano evidenziate:

- le serrande tagliafuoco;
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
- l'ubicazione del sistema antigelo.

B.11 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO (Indicare il tipo):

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (punto 6 DM 20/12/2012 o DM 03/08/2015; CO2 NFPA 12; diluvio: NFPA 30 e NFPA13);

**B.12 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS
MANUFATTURATI/NATURALE/GPL**

Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9860, UNI 9165; gas naturale: DM 16/04/2008, DM 17/04/08);

B.13 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA:

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento ex Lett. Circ. P515 del 24/04/08 (DICH.IMP.) indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI 64-8 – Cap.56, UNI EN 1838, CEI 34-111, UNI-CEI 11222); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di corretta installazione e funzionamento;

B.14 IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA:

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI ISO 7240-19); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di corretta installazione e funzionamento;

B.15 IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE (EFC):

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9494-1:2012 e UNI 12101); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di corretta installazione e funzionamento;

B.16 IMPIANTO MECCANICO DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE:

Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9494-2:2012, UNI 12101-3); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di corretta installazione e funzionamento;

ALTRA DOCUMENTAZIONE

1. Per gli impianti sportivi si applica la normativa del D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 (*Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/96*).
2. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, gli obblighi di carattere gestionale di cui al titolo XVIII del D.M 19/08/96 ovvero di cui all'art 19 del DM 18/03/96 come modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005 (*impianti sportivi*).
3. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 02.09.2021.
4. Dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza.

5. Copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 22/02/96 n. 261.

CAPO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

La competenza della Commissione provinciale di Vigilanza è prescritta qualora sussistano le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO

Deve trattarsi di spazi delimitati o circoscritti nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni e ove la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori.

In tali spazi devono essere presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*) o anche palchi o pedane per artisti, e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

(art. 1 - comma 2° - lettera a) del decreto ministeriale 19 agosto 1996).

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, corredata di **tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al Capo IV del presente documento. Nella istanza deve essere espressamente indicata:
 - la tipologia della manifestazione (*concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.*);
 - la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*), l'uso di palchi o pedane per artisti, e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.
2. Elaborato grafico redatto in scala e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983 (ovvero le simbologie previste nel D.M. 03.08.2015 e s.m.i. nel caso di applicazione del Codice di prevenzione incendi); tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione.
3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012, esplicitativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.

4. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi di fulminazione (*Norme CEI EN 62305-CEI81-10*).
5. Verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite.
6. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (*Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689*).
Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(*DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE*).
8. Una **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". La relazione di valutazione dovrà essere redatta secondo quanto richiesto dalla DGR includendo quanto eventualmente richiesto dalla Deliberazione della Giunta Regionale e dal Regolamento Comunale. La relazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica (*DPCM 31/03/1998*).
9. **Valutazione del rischio sanitario** secondo quanto stabilito dalla DGR n. 2453 del 07/10/2014 e ricevuta dell'avvenuto invio al 118 e, se necessario, della sua validazione.

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione provinciale provvederà a comunicare l'elenco della eventuale, ulteriore documentazione tecnica necessaria e delle certificazioni da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora non ricorrano dette condizioni (*nell'ipotesi di area all'aperto non recintata e assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico e laddove è consentito l'accesso di diritto e di fatto ad ogni persona*) **sussiste solo l'obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio** la necessaria documentazione.

LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO

La manifestazione di pubblico spettacolo deve aver luogo in locale o impianto con capienza **superiore a 200 persone** e già munito di parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, **corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al CAPO IV del presente documento.

Nella istanza deve essere espressamente indicata:

- la tipologia della manifestazione (*concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale, ecc.*);
- la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*), uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili** al pubblico.

2. Elaborato grafico in scala opportuna redatto con la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983 (ovvero le simbologie previste nel D.M. 03.08.2015 e s.m.i. nel caso di applicazione del Codice di prevenzione incendi); tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione.
3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7.8.2012, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.
4. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi di fulminazione (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*).
6. Verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee eventualmente allestite.
7. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (*Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689*).
8. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(*DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE*).
9. La data di rilascio del parere di idoneità della struttura da parte della Commissione provinciale (*).

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione Provinciale provvederà a comunicare l'elenco della documentazione tecnica necessaria e della certificazione da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora la manifestazione si svolga in un locale di capienza **inferiore a 200 spettatori** il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti come indicato alle pagg. 7 e 8.

(*) Qualora il locale non sia munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata al Capo I - Paragrafo "DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE".

In argomento, come è noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo della sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, delle idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc...

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (*licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, etc..*) (vedi circolare MI 557/PAS/U/005089/13500. A(8) del 14.3.2013).

PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di “Parco di Divertimento”, che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, dovrebbe presupporre in ogni caso la presenza di elementi quali: l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell’area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del “Parco di Divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (*ad es. in una piazza o in giardini comunali*), non delimitati (*come detto*), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

CAPO III - SAGRE E FIERE

Per le manifestazioni denominate “sagre”, “fiere” o altre manifestazioni similari la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sussiste esclusivamente qualora, nell’ambito di dette manifestazioni, sia programmata lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento-concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante) ove l’accesso è subordinato a determinate condizioni e la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori. Qualora sussistano le condizioni per richiedere l’intervento della Commissione provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica indicata al CAPO II “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO”. Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di GPL si faccia riferimento alla Circolare (Ministero dell’interno) 12-03-2014, n. 3794 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.”.

In ogni caso **non sussiste la competenza della Commissione Provinciale** qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all’aperto dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare di allietamento e svago.

Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità.

CAPO IV - RICHIESTA DI PARERE

L'esigenza di poter programmare il lavoro e di esprimere valutazioni adeguate rende opportuno fissare termini e modalità per la richiesta del parere.

In definitiva si vuole consentire alla Commissione di Vigilanza di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione così da consentire agli interessati, ove necessario, di fornire le integrazioni o di eseguire le prescrizioni richieste.

D'altronde la legge n. 241/1990 e s.m.i. (art. 2) fissa in 30 giorni, ove non diversamente previsto, i termini di conclusione del procedimento: tale scadenza costituisce evidentemente anche l'indicazione del termine entro il quale presentare le relative istanze.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per il rilascio del parere da parte della CPVPS occorre produrre istanza in bollo, **per il tramite del comune territorialmente competente** corredata della documentazione richiesta ed elencata nei CAPI precedenti.

Pertanto gli interessati dovranno far pervenire alla CPVPS le istanze e gli allegati tecnici, per il tramite del comune di competenza territoriale, con le seguenti **modalità**:

- **1** copia *in formato cartaceo*;
- **1** copia *in formato "pdf"* (possibilmente con dimensione del singolo file *non superiore a 2 Mb*) su apposito **supporto informatico** (*cd, dvd, etc.*), a meno che la dimensione dei files non consenta la trasmissione tramite posta elettronica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- **PROGETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE:**

almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere preventivo di agibilità.

- **SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO:**

almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione per consentire l'esame documentale ed il successivo sopralluogo.

Poiché è necessario che la valutazione della Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, il **sopralluogo sarà effettuato al massimo entro le ore 12:00 della giornata antecedente la data della manifestazione anche per dare la concreta, reale e sostanziale possibilità di eseguire eventuali prescrizioni.**

Alla data fissata per il sopralluogo dovranno essere stati pertanto completati tutti i lavori di allestimento e predisposta la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla Commissione all'atto dell'esame preliminare.

Ai sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione provinciale.

DOCUMENTAZIONE

Oltre alla documentazione indicata nei precedenti CAPI, la Commissione si riserva di chiedere, in relazione a peculiari fattispecie, ulteriore specifica documentazione.

Sulle istanze prive della documentazione prescritta la Commissione non potrà esprimersi, attesa la necessità che i componenti siano in grado di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Per le **attività soggette ai controlli di prevenzione incendi** è necessario che, preventivamente o comunque contestualmente alla produzione dell'istanza, siano attivate presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco le procedure di prevenzione incendi previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una copia della relativa istanza, presentata al Comando dei Vigili del fuoco, dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio del parere di idoneità.

Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (attività n. 65 del D.P.R. 151/2011) i “*locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico*”.

CAPO V - RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
- ❖ Art. 80 del T.U.L.P.S
- ❖ Artt. 141 e 142 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
- ❖ D.P.C.M. 1.03.1991 (*limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)
- ❖ D.P.C.M. 12.03.1994 (*Istituzione del Dipartimento del Pubblico Spettacolo*)
- ❖ D.P.C.M. 08.09.1994 (*Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche*)
- ❖ D.P.R. 28.05.2001 n. 331 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'autorizzazione per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno 25.08.1989 (*norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*)
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
- ❖ Decreto legge 30.9.1994 n. 562
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 “Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 6 Giugno 2005
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 19.08.1996 n. 149 “Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 03.08.2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.”
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 08.11.2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 02.09.2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 22.11.2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.”
- ❖ Legge 9.1.1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
- ❖ D.P.R. 24.07.1996 n. 503
- ❖ Decreto 18.05.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”

CAPO VI - NOTA DI SINTESI

PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO DA PARTE DEL COMUNE

(Applicazione Direttiva Prefetto Piantedosi del 18 luglio 2018)

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto (reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo)

La direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno - Prefetto Piantedosi è stata emanata in seguito alla necessità di una “reductio ad unum” delle precedenti linee di indirizzo allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali e di impartire le indicazioni intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali ed a favorire, nell'ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Tipologie di Pubbliche Manifestazioni

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*)

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art.80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, (*e impianti sportivi*) prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (*ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.*)

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 68

Senza licenza del Sindaco (*Questore*) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

- Manifestazioni semplificate dal c.d. Decreto Cultura, che ha introdotto la SCIA al posto dell'autorizzazione per le manifestazioni anche di pubblico spettacolo che cominciano e finiscono entro e non oltre una giornata solare.
- Occupazioni di suolo pubblico soggette al rilascio di concessione, trattasi ad esempio di mostre e/o allestimenti di varia natura senza attività di intrattenimento (*vedi EXPO, puntata di Masterchef, Trenitalia*).

Le Manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) sono soggette all'iter procedurale in applicazione degli artt. 18 e 25 T.U.L.P.S.

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.

Art. 26

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Aspetti procedurali

L'Organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune deve sempre preavvisare il Questore come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S. (*Modulo reperibile sul sito della Questura. Occorre indicare sempre se la manifestazione è o non è soggetta a parere della CCV o CPV e allegare allo stesso una relazione descrittiva dell'evento con le indicazioni delle misure che si intende adottare e una planimetria dell'area interessata all'evento*).

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (ex art. 80 T.U.L.P.S.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dall'art. 18 del T.U.L.P.S. e richiedere (*indicativamente almeno 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione*), all'ufficio comunale preposto (*SUAP*), il rilascio della licenza (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*) allegando la documentazione di rito, copia del preavviso inviato al Questore e la relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare. Il SUAP, come da abituali prassi amministrative, interessa la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alle competenze normative.

La Commissione (*in sede di parere sul progetto*), qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ne informa la Prefettura a mezzo del suo Presidente.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni.

Il Comitato potrà anche valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare alle stesse Commissioni di Vigilanza, l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare da parte dell'Organizzatore.

La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, verifica la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e assume le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., e richiedere (*almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione*), all'ufficio comunale preposto (*SUAP*), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, di informarne la Prefettura.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.

Manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) soggette all'iter procedurale in applicazione degli artt. 18 e 25 T.U.L.P.S.

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S.. Il Questore, ricevuta la comunicazione, se non vieta la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, interessa il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità e che non ricadono nel punto 1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*). Il Comitato potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa NON prevede il parere della Commissione

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

(Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222) (autocertificazione di Tecnico abilitato).

2. **Luoghi e spazi all'aperto di cui al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996**

3.

[...] le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico [...].

(Nota M.I. Prot. n. P529/409 sott. 44/B del 2/7/ 2003) (autocertificazione di Tecnico abilitato).

4. **Manifestazioni fieristiche o similari**

[...] i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

[...] il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

(nota M.I. Prot n. P410/4109 sott 51/d.2 del 28/6/2002) (la Commissione è competente solo per le attività di pubblico spettacolo all'interno, se presenti).

Tali casi particolari si ritiene debbano seguire la procedura di cui al punto 2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (*ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.*).

Il Prefetto
(Forlenza)

Bollo

Alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo c/o la
Prefettura/U.T.G. di
BERGAMO

tramite il **Comune di**

Richiesta

PARERE

COLLAUDO

Il sottoscritto nato il
a e domiciliato in
via
in qualità di
dell'attività denominata
ubicata nel comune di
via n. telefono

CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

- che venga esaminato l'allegato progetto di
 - costruzione
 - ristrutturazione / adeguamento
- che venga effettuato il sopralluogo di
 - collaudo
 - controllo

Allega la documentazione e/o le certificazioni di cui al Vademecum Operativo per le Manifestazioni di Pubblico Spettacolo adottato in data

N.B. per le attività a carattere temporaneo, precisare il periodo di esercizio.
Precisare inoltre la data e l'orario di approntamento così come di seguito
indicato

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: dal al

APPONTAMENTO: giorno ore

....., lì

In fede

barrare la casella che interessa

.....

COMUNE DI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

Indice

- Articolo 1 - Compiti e durata della C.C.V.L.P.S.
- Articolo 2 - Composizione della Commissione
- Articolo 3 - Nomina dei componenti
- Articolo 4 - Sede delle adunanze
- Articolo 5 - Funzioni del Presidente
- Articolo 6 - Richieste di intervento - Modalità della domanda
- Articolo 7 - Funzionamento - Modalità e Termini
- Articolo 8 - Sopralluoghi
- Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni
- Articolo 10 - Richieste di intervento - Diritti dovuti
- Articolo 11 - Verbali e pareri
- Articolo 12 - Spese di funzionamento
- Articolo 13 - Norme finali

Articolo 1 - Compiti e durata della C.C.V.L.P.S

1. Per l'applicazione dell'articolo 80 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) è istituita la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311 e dell'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.6.1931, n. 773 delle leggi di P.S.", che ne disciplinano composizione, durata (*triennale*) e funzioni.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene, che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone.

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, i pareri sui progetti, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Con richiamo a quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del Regolamento T.U.L.P.S. per l'esercizio dei controlli da parte della Commissione, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
4. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e delle strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla richiesta.

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1. I componenti, compreso il Presidente, sono nominati, ogni tre anni, dal Sindaco e la Commissione è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede e i suoi eventuali sostituti;
 - b) dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

2. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. ed in sua sostituzione ad altro dipendente appartenente al medesimo ufficio.
3. La Commissione resta in carica, "in prorogatio", fino alla nomina della nuova.

Articolo 3 - Nomina dei componenti

1. Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco, individuandoli su una terna di nominativi fornita dal rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.
2. Gli esperti possono essere rinominati.

Articolo 4 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Articolo 5 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, conduce la discussione.
2. Il Vice-presidente, nominato anch'egli dal Sindaco, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
3. Nell'ordine del giorno possono essere presenti le seguenti fattispecie:
 - a) attività permanenti (*locali*);
 - b) manifestazioni temporanee;
 - c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo riferito a ogni singola categoria sopra indicata.

4. In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere, all'ordine del giorno, ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del comma 3, dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.
5. Il Presidente della Commissione decide anche il calendario dei lavori.

Articolo 6 - Richieste di intervento - Modalità della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, inviata tramite PEC.
2. La richiesta deve essere presentata:
 - a) almeno **quarantacinque giorni** prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (*progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione*);
 - b) almeno **trenta giorni** prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (*per verifica agibilità*), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

3. Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno **quindici giorni** prima.
4. Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.
5. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono corrispondere a quelli indicati dalla Commissione nel Disciplinare tecnico che sarà approvato con successivo atto di Giunta.
6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente Regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
7. Il Segretario della Commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmette al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla A.S.L., per gli adempimenti connessi di competenza degli stessi. Inoltre, il Segretario anticipa, via e-mail, la suddetta documentazione agli altri componenti della C.C.V.L.P.S.

Articolo 7 - Funzionamento - Modalità e Termini

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso in forma scritta, da inviare, a cura del Segretario, anche via e-mail, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione.
4. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengono tutti i componenti della C.C.V.P.L.S.
5. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
6. I richiedenti e i loro professionisti incaricati possono chiedere, tramite il Segretario, di essere sentiti dalla Commissione nella quale si trattano le loro pratiche. Ogni singolo componente Tecnico della Commissione, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere tramite il segretario di convocare i predetti soggetti.
7. Il parere della Commissione è reso almeno sette giorni prima della data della manifestazione e, negli altri casi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, come attestato dal protocollo generale; è redatto in forma scritta e notificato al richiedente.

Articolo 8 - Sopralluoghi

1. Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salve le ipotesi previste dall'art.1, comma 2 del presente Regolamento.
2. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.
3. Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salve deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.

Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati, nell'ambito degli Uffici comunali preposti, ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni dettate dalla Commissione a seguito del sopralluogo di cui all'art. 8.
2. Tali delegati saranno, di volta in volta, prescelti tra quelli con competenze tecniche.
3. In luogo delle verifiche da parte dei delegati di cui ai commi 1 e 2, potrà essere acquisita agli atti del Comune un'asseverazione da parte di tecnico abilitato che attesti la rispondenza e l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Commissione.
4. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nel caso di manifestazioni temporanee, prima dell'inizio della manifestazione.

Articolo 10 - Richieste di intervento - Diritti dovuti

1. Per ogni richiesta di intervento della Commissione è dovuto, con l'unica eccezione delle iniziative proprie del Comune, il pagamento della tariffa stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale.
2. Le richieste che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale diritto, sono dichiarate improcedibili.
3. Qualora, per inerzia del richiedente, debbano essere ripetuti l'esame documentale o il sopralluogo, sono dovuti ulteriori diritti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singolo ulteriore intervento della C.C.V.L.P.S.

Articolo 11 - Verbali e pareri

1. Il parere della Commissione è redatto in forma scritta, nei termini previsti dal precedente art. 7 e motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.
2. Per ogni seduta è redatto, dal Segretario, il relativo verbale che deve riportare:
 - presenti, compreso il richiedente e/o suo delegato;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Il Segretario ha cura di raccogliere verbali e pareri, assicurandone la conservazione, così come di inviare le comunicazioni che si rendono necessarie.

Articolo 12 - Spese di funzionamento

1. In attuazione dei generali principi della spending review le spese di funzionamento della Commissione saranno definite con apposita delibera di Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme statali e regionali, nonché le disposizioni degli altri regolamenti comunali, nella misura in cui le stesse risultino applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.

COMUNE DI
DISCIPLINARE TECNICO – ALLEGATO 1

**Al Regolamento per il funzionamento della commissione comunale
approvato con**

D.C.C. _____

PRIMA PARTE - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Il parere e la verifica vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.). Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco, che provvederà ad inoltrarle alla competente Prefettura-U.T.G., e devono contenere le seguenti indicazioni:

1. Tipo di richiesta

- **a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità.** Specificare se si tratta di: nuova realizzazione, variazione allo stato attuale, adeguamento alle norme vigenti, integrazione a precedente progetto, attuazione di precedenti prescrizioni.
- **b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.**

Tipo di attività

(con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).

2. Dati relativi al proprietario:

(o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione): Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico.

3. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.

4. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).

5. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) **RELAZIONE TECNICA GENERALE** *(da produrre in 2 copie)*

La relazione deve essere redatta secondo le indicazioni fornite dal DM 07/08/2012 e deve indicare:

1. **il tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva** *(con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" - S.O. ovvero al Decreto del Ministro dell'Interno 18.03.1996 per gli impianti sportivi*
2. **l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;**
3. **l'ubicazione del locale**, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono, le separazioni e comunicazioni con altre attività;
4. **per gli impianti sportivi** dovranno essere indicati percorsi separati fra pubblico e atleti con specifica delle caratteristiche tecniche degli elementi di separazione;
5. **gli accessi per mezzi di soccorso;**
6. **l'andamento planivolumetrico dell'edificio**, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
7. **le normative tecniche di settore utilizzate per i vari impianti** *(UNI, CEI, DIN, EN, etc.);*
8. **se l'immobile o l'area interessata siano sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica o paesaggistica;**
9. **la descrizione di:**
 - isolamento: caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti;
 - vie di esodo: caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali verticali *(corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc.)* specificandone le dimensioni;
 - strutture: caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti, orizzontali e verticali;
 - materiali di arredo: caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

10. **dal punto di vista statico e sismico** (riferimento al D.M. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP. - G.U. n. 35 dell'11.2.2019 - Supp. Ord. n. 5), la relazione dovrà riportare i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente. Nel caso di nuove costruzioni saranno evidenziate la Classe d'uso, la vita nominale, i parametri dello spettro sismico di progetto, i carichi di utilizzo previsti dei vari ambienti (*in relazione alle varie destinazioni d'uso*), caratteristiche degli elementi strutturali secondari (*tamponamenti, scale, parapetti, pedane, ecc.*) oltre a strutture accessorie (*tribune, palchi, torri faro, strutture di sostegno impiantistiche, carichi sospesi, ...*). Nel caso si tratti di progetti di relativi ad edifici esistenti (*o loro porzioni*), si dovranno descrivere le strutture portanti esistenti (*verticali ed orizzontali*) riferite all'intero edificio, specificando le attuali destinazioni d'uso ed i relativi carichi di esercizio, lo stato di conservazione, i quadri fessurativi eventualmente presenti, lo stato generale di manutenzione e di sicurezza statica dell'edificio, allegando, se disponibile, la documentazione progettuale d'origine ed i relativi collaudi statici (*deposito presso l'Ufficio del Genio Civile*). Contestualmente si descriveranno gli interventi di progetto specificando se si tratta di interventi locali o di riparazione, interventi di miglioramento o di adeguamento, ai sensi del D.M. 17.1.2018. Tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata. Se la costruzione dell'edificio è antecedente alla classificazione sismica del territorio oppure risulta verificata rispetto a parametri non in linea con la protezione sismica richiesta per gli edifici di Classe III (*DM. 14.1.2008*) o risulta privo di agibilità ai fini del pubblico spettacolo, si dovrà, in linea generale, prevedere l'adeguamento sismico riferito almeno all'Unità strutturale relativa agli ambienti per i quali si richiede la valutazione (*si veda l'allegato A alla Circolare n. 617 del 2.2.2009, punto C8 A.3*). Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle **Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale** approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011).

11. **La relazione deve inoltre fornire dettagliate informazioni relative a:**

- il calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (*superficie e vie di esodo*) e di igiene (*in base al volume del locale, al numero dei servizi igienici e metri cubi d'aria, garantiti dall'impianto*);
- servizi igienici, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951 e al d.m. 14.6.1989, n. 236 relativamente al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, altezze delle prese d'aria e punti di espulsione;
- impianti di riscaldamento.
- impianti di estinzione degli incendi:
 1. le caratteristiche geometriche e idrauliche;

2. il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione; tipo di approvvigionamento (*se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio e la frequenza di interruzione del servizio dichiarata dall'azienda fornitrice*);
 3. caratteristiche della riserva idrica antincendi;
 4. caratteristiche dell'impianto di pompaggio e della sua alimentazione;
 5. posizione e caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e riferimento alle singole categorie.
- impianti di produzione calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso: dimostrazione del rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi;
 - aree impianti a rischio specifico:
 1. l'ubicazione, accesso, caratteristiche geometriche;
 2. classe di resistenza al fuoco delle strutture;
 3. superfici di ventilazione.
 - impianti speciali per la sicurezza antincendio:
 1. norme tecniche di settore utilizzate;
 2. schemi di funzionamento.

N.B:

Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9.1.1989, n. 13 e D.M. 14.6.1989, n. 236 - in G.U., S.G. n. 145 del 23.6.1989, S.O. n. 47 - nonché L. 5.2.1992, n. 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 17.2.1992, S.O. n. 30);

Si raccomanda di specificare con chiarezza la motivazione dell'istanza, (tipo di parere richiesto) e il tipo di attività che si intende svolgere. Occorre inoltre indicare anche i vari recapiti, nonché eventuali precedenti già esaminati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

2) ELABORATI GRAFICI (da produrre in 2 copie)

Gli elaborati grafici redatti secondo le simbologie previste dal DM 30/11/83 (*quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività*), dovranno comprendere:

Planimetria scala 1:2.000 - 1:500 riportante

- l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
- le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (*elettrodotti, ferrovie, gasdotti, ecc.*), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo;
- percorsi di avvicinamento dei mezzi di soccorso.

Planimetria scala 1:500 rappresentante

- l'area occupata dall'attività;
- le destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (*attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi*).

Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino:

- il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti;
- destinazione e distanza dall'attività in esame.

Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che descrivano:

- la destinazione di uso dei singoli locali;
- le dimensioni, le superfici ed i percorsi di esodo d'emergenza;
- l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Planimetria in scala 1:50, per le sale destinate al pubblico, indicante:

- la disposizione degli arredi;
- il numero totale dei settori e dei posti, la distanza tra le file di poltrone, il numero di file e di posti di ciascun settore;
- la larghezza dei corridoi di esodo;
- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (*orizzontali e verticali*), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza "moduli";
- le caratteristiche geometriche (*quote e dimensioni*) dei "luoghi sicuri" (*terrazze, cortili, ecc.*);
- la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
- la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
- la posizione e le caratteristiche degli estintori;
- la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;
- la posizione dei punti luce di emergenza;
- la posizione dell'interruttore generale di corrente.

Per l'impiantistica, dovrà essere reso evidente:

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (*per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore*);
- relativamente all'impiantistica elettrica si rimanda al successivo punto 3.

Per le strutture (Riferimento al D.M. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - G.U. n. 35, dell'11.2.2019 - Supp. Ord. n. 5):

- **Nuove realizzazioni** - progetto "definitivo" dell'edificio illustrante le caratteristiche principali degli elementi strutturali. Fondazioni, strutture in elevazione, solai, coperture, elementi non strutturali principali.
- **Interventi su strutture esistenti** - progetto architettonico completo con stato sovrapposto (*giallo/rosso*), con indicazione degli interventi sulle strutture (*pareti, solai, coperture, ecc.*). Il progetto deve essere sufficientemente dettagliato ed in scala opportuna (*piante, sezioni, particolari costruttivi, ecc.*). Devono essere descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, con esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati (*saggi ispettivi, prove sui materiali, prove di carico, ecc.*), i carichi di esercizio previsti e le relative destinazioni d'uso, carichi appesi ed elementi secondari (*non strutturali*) di particolare interesse. Documentazione fotografica.

Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (*depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.*) indicanti:

- l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
- le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
- le caratteristiche degli elementi di chiusura (*dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l'apertura a spinta*).

Parere rilasciato dalla Soprintendenza ai sensi del D.vo 42/2004 per gli immobili e le aree sottoposti a tutela.

N.B.: I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

- variazione di altezza, di superficie o di volume;
- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;
- modifiche distributive o di destinazione;

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in “giallo/rosso”.

I progetti di impianti sportivi, dove si intendono effettuare manifestazioni di carattere sportivo con presenza di pubblico, devono contenere gli elementi atti a dimostrare l’ottemperanza alle seguenti norme di settore: D.M. 18.3.1996, norme CONI vigenti, norme delle federazioni sportive (*in alternativa dovranno essere presentati i pareri CONI competenti*).

3) PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO (1 copia)

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un’idonea valutazione dell’impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell’installatore in conformità alla regola d’arte ed il suo regolare funzionamento in relazione all’uso e all’ambiente specifico.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.C.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (*in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell’intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi*). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l’impianto preesistente.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare in sede di verifica di fattibilità corrisponde a quella relativa al “Progetto definitivo”, come definito nella citata guida CEI 0-2 e dovrà comprendere almeno:

relazione tecnica. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa,
- al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (*compartimentazione*) e alla emissione di gas tossici;
- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (*illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.*) con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.;
- **schemi elettrici**, In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:
 - schema elettrico generale (*preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare*), conforme all'art. 3.4.3.1 della guida CEI 0-2;
 - disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (*quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese*) ed il percorso delle condutture, conformi all'art. 3.4.3.2 della guida CEI 0-2;
 - disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.

relazione illustrativa dei calcoli preliminari, come definita all'art. 3.4.4 della guida CEI 0-2;

relazione di valutazione dei rischi di fulminazione della struttura, secondo le vigenti norme CEI 81-10/2.

4) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ - Ai fini della richiesta di agibilità/sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (da produrre in 2 copie)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata, sempre per il tramite del Comune, la richiesta di verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione (*certificazioni e dichiarazioni*), atta a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza.

In particolare dovrà essere prodotta:

Planimetria, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza, dei servizi igienici e dei posti riservati ai disabili con i relativi percorsi. La stessa deve riportare le eventuali variazioni rispetto alle planimetrie approvate in sede di esame progetto.

Impianti elettrici:

- Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze. Il verbale di collaudo dovrà espressamente fare riferimento al "progetto esecutivo" dell'impianto elettrico, che sarà allegato allo stesso verbale di collaudo. Il "progetto esecutivo" è inteso quello così definito al punto 2.2. della guida CEI 0-2 fasc. 6758 ed è composto dalla documentazione indicata al punto 3.5 della stessa guida CEI. In caso di modifiche progettuali rispetto a quanto indicato nel "progetto definitivo" sottoposto alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in fase di verifica di fattibilità, dovrà essere presentata una relazione illustrativa di tali modifiche.
- Ove la struttura non sia autoprotetta, copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (*mod. A*) o copia della comunicazione di messa in servizio (*ex. Art 2, comma 2, D.P.R. 462/01*) alla A.S.L. ed all'I.N.A.I.L.;
- Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08;
- In caso di impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, messi in servizio da oltre 2 anni, copia dell'ultimo verbale di verifica da parte di uno dei soggetti previsti all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 462/01;

- Copia della denuncia dell'impianto di messa a terra (*mod. B*) o copia della comunicazione di messa in servizio (*ex. art. 2, comma 2, D.P.R. 462/01*) alla A.S.L. ed all'I.N.A.I.L.

Autocertificazione o dichiarazione di tecnico abilitato attestante la conformità edilizia della struttura in oggetto

Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi

- Nel caso di nuove costruzioni, adeguamento miglioramento sismico di edifici esistenti, dovrà essere necessariamente prodotto il certificato di collaudo statico e conformità alla normativa sismica, redatto da professionista abilitato, delle strutture complessive indicando esplicitamente i carichi di esercizio previsti per i vari ambienti. Nel certificato di collaudo deve essere fatto esplicito riferimento agli elementi secondari e non strutturali (*tamponature, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.*). Devono anche essere riportate le eventuali prescrizioni d'uso previste. I valori dei relativi carichi e sovraccarichi nonché i tutti parametri di calcolo e verifica devono essere riferiti alle norme tecniche di cui al D.M. 17.1.2018. Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle *Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale* approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011);
- Interventi sull'esistente non rientranti nell'adeguamento sismico o nel miglioramento sismico. E' il caso dell'esecuzione di interventi di carattere locale o di riparazione come opere di consolidamento (*ad esempio rinforzo solai o murature*), di sostituzione dei solai o delle coperture (*ad esempio rifacimento di copertura*), altre opere localizzate anche nuove (*ad esempio nuovo palcoscenico, ecc.*), si dovrà produrre il Certificato di Collaudo delle opere eseguite depositato presso l'Ufficio del Genio Civile ovvero attestazione di deposito della Relazione di Fine Lavori redatta dal Direttore dei Lavori, in funzione dell'importanza dell'opera. In ogni caso il collaudatore statico, nominato dal committente, non dovrà aver preso parte né alla progettazione (*architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.*) né alla Direzione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001.

Prevenzione Incendi

Certificazioni (*rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati*).

- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o separanti redatta su modulistica ministeriale (*Mod. CERT REI e DICH PROD del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*);
- certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento impiegati e dichiarazione della loro corretta posa in opera (*Mod. DICH PROD del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*);
- Certificazione inerente i dispositivi di apertura applicati sulle porte delle uscite di sicurezza (*Mod. DICH PROD del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*).
- dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 7 del DM 37/2008, inerenti l'installazione di apparecchi di produzione calore e relativi impianti di alimentazione (*gas o liquidi*);
- dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 7 del DM 37/2008 inerente gli impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
- dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 7 del DM 37/2008 inerente gli impianti estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- attestazione dell'affidabilità e continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto antincendio, rilasciata dall'Ente erogatore del servizio o dal Professionista antincendio;
- dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 7 del DM 37/2008 inerente gli impianti per il controllo del fumo e del calore;
- dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 7 del DM 37/2008 inerente gli impianti rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme;
- verbale di prova a pressione dei serbatoi (*ove presenti*);
- dichiarazione CE di conformità delle apparecchiature di sicurezza;
- verbale di prova di funzionamento (*per gli impianti già esistenti*) o collaudo (*per i nuovi impianti*) dell'impianto idrico antincendio, dell'impianto di rilevazione fumi e dell'impianto evacuazione e calore;
- dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, gli obblighi di carattere gestionale di cui al titolo XVIII del D.M 19/08/96 ovvero di cui all'art 19 del DM 18/03/96 come modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005 (*impianti sportivi*);
- dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 02.09.2021;

- Dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza;
- copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3.

Altra documentazione

- collaudo dell'impianto di aerazione con verifica dei metri cubi d'aria per persona/ora garantiti in base alla capienza richiesta.

PARTICOLARI MANIFESTAZIONI (da produrre in 2 copie)

SPETTACOLI OCCASIONALI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.):

In questi casi la Commissione, tramite il Comune e su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere sul progetto e conseguentemente verifica, con sopralluogo, l'agibilità della struttura con riferimento a quello specifico allestimento.

A tal fine è richiesta la presentazione dell'intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono sia per quanto riguarda il parere sul progetto che la verifica dell'agibilità.

Relativamente all'impianto elettrico, dovranno inoltre essere forniti:

- Per il parere sul progetto:
 1. verbale di collaudo dell'impianto elettrico fisso della struttura;
 2. progetto dell'impianto elettrico temporaneo.
- Per la verifica dell'agibilità:
 1. collaudo dell'impianto elettrico temporaneo;
 2. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge;
 3. dichiarazione in merito alla compatibilità dell'impianto elettrico temporaneo allestito con quello fisso.

CONTROLLI PERIODICI - VERIFICHE STATICHE E SISMICHE

È facoltà della Commissione Provinciale di Vigilanza richiedere l'aggiornamento del Certificato di Collaudo e/o d'idoneità statica rilasciato da professionista abilitato, dopo 10 anni dall'emissione del certificato precedente. Tale indicazione temporale è da considerarsi prescrittiva per gli impianti sportivi ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. 18.3.1996. In tali casi la certificazione da produrre, redatta ai sensi del D.M. 17.1.2018 e la relativa Circolare esplicativa, dovrà contenere:

Relazione Tecnica contenente almeno:

- Descrizione dell'inquadramento e ubicazione del locale di pubblico spettacolo sia esso edificio isolato che in aggregato con altri, comprensivo della descrizione schematica delle strutture portanti (fondazioni, strutture in elevazione, solai, coperture, elementi di tamponamento e tramezzatura, altri elementi non strutturali significativi, ecc.). Dovranno essere indicate le destinazioni d'uso e i carichi di esercizio previsti per i vari solai ed ambienti.
- Valutazione generale e motivata sulle condizioni statiche globali dell'edificio e/o dell'unità strutturale dove è ubicata l'attività di pubblico spettacolo. Dovranno essere riportati, con foto e commenti, i rilievi e i saggi eseguiti, le eventuali prove sui materiali e le prove di carico, se ritenute utili.
- Valutazione dell'efficienza statica dei singoli elementi strutturali principali, strettamente relativi al locale di pubblico spettacolo: solai di calpestio e copertura, scale di accesso e vie di fuga, parapetti, aree comuni o di possibile affollamento, carichi sospesi. Tali verifiche dovranno essere di tipo analitico, riferite alle norme attualmente vigenti, basate su saggi e rilievi e, dove disponibili, dai disegni costruttivi originali. Ciò al fine di valutare le resistenze dei materiali, le dimensioni geometriche e compositive degli elementi strutturali considerati. Eventuali prove di carico, previa giustificata motivazione, potranno essere considerate sostitutive di alcune verifiche e/o saggi ispettivi. Le verifiche statiche dovranno risultare tutte positive.
- Valutazione della sicurezza, ai sensi del punto 8.3 del D.M. 14.1.2008 nel caso si tratti di edifici rientranti tra quelli previsti all'art. 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e successive mm. e ii. La valutazione della sicurezza, accertata la piena efficienza per quanto riguarda le azioni statiche, dovrà esprimere con chiarezza l'entità massima delle azioni (*sismiche*) che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle norme tecniche. Dovranno essere messe in evidenza tutte le eventuali limitazioni all'uso connesse alla mancata verifica positiva degli elementi strutturali analizzati. Nelle zone a maggior rischio sismico dovranno essere analizzati, anche in forma sintetica, le principali vulnerabilità dell'edificio.
- Nel caso di strutture relativamente nuove per le quali la documentazione già presente in atti sia sostanzialmente completa, non occorrerà produrre o riprodurre ulteriori elaborati se non una valutazione sullo stato di manutenzione ed efficienza statica delle strutture. Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle *Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale* approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011).

Documentazione Grafica

Sufficientemente dettagliata ed in scala opportuna, nella quale siano descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, nella quale si faccia esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati, siano indicati gli elementi sottoposti a verifica o a prova di carico, i carichi di esercizio previsti.

La completezza Della documentazione grafica (*piante ai vari livelli, sezioni, particolari costruttivi*) dovrà essere rapportata al materiale progettuale già disponibile (*progetto originario*) e particolarmente esaustiva nel caso di carenza di atti precedenti. Nel caso di strutture relativamente nuove per le quali la documentazione già presente in atti sia sostanzialmente completa, non occorrerà produrre o riprodurre ulteriori elaborati.

Documentazione Fotografica

Finalizzata alla descrizione delle strutture portanti, ai saggi ed accertamenti effettuati, agli elementi sottoposti a verifica.

Certificato di Idoneità Statica e Valutazione della Sicurezza Sismica

Che, tenendo conto di quanto emerso dagli accertamenti e verifiche effettuate, nonché di eventuali precedenti accertamenti e, dove possibile, del progetto originale, accerti l'efficienza statica e sismica delle strutture, singolarmente e nel loro insieme. Dovranno essere messe chiaramente in evidenza eventuali limitazioni di carico o dell'uso, in relazione da quanto emerso dalle verifiche e dagli accertamenti. La documentazione dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, nel rispetto delle competenze professionali stabilite dalla legge. Il collaudatore, nominato dal committente, non dovrà aver preso parte né alla progettazione (*architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.*) né alla Direzione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001. Il contenuto della documentazione richiesta e il livello di approfondimento potranno essere commisurati all'importanza e alle dimensioni dell'edificio considerato, nonché alla documentazione già presente in atti.

Si potrà fare riferimento ad accertamenti, saggi e prove di carico già eseguiti negli anni precedenti, purché sia dimostrato che non siano cambiate le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi strutturali coinvolti.

SECONDA PARTE - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Manifestazione temporanea all'aperto - Documentazione di corredo alla domanda

- Programma dettagliato dell'evento con indicazione degli spazi pubblici o privati occupati, attrezzature e impianti utilizzati, orari della manifestazione, capienza e ogni altra utile informazione utile a descrivere correttamente le modalità di svolgimento dell'evento stesso.
- Relazione tecnica, completa dei necessari riferimenti al rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri nella quale sia fornita ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, intrattenimento o sportiva.
- Relazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (*legge 13/89, regolamento di attuazione 236/89*), a firma di tecnico abilitato.
 - Relazione tecnica relativa ai requisiti igienico sanitari¹
 - 1) approvvigionamento idropotabile: le opere di distribuzione e di accumulo devono essere collocate in zone non accessibili al pubblico, protette da pericoli di contaminazione, non esposte ai raggi solari.
 - a) nel caso di approvvigionamento da pozzi o sorgenti privati:
 - giudizio di potabilità rilasciato dalla USL;
 - copia dei certificati relativi alle analisi chimiche e microbiologiche prescritte nel giudizio di potabilità.
 - b) nel caso di deposito con cisterna o serbatoio:
 - A.S. / SCIA trasporto liquidi alimentari del veicolo cisterna;
 - idoneità per alimenti dei contenitori e della rete di distribuzione;
 - copia contratto fornitura acqua potabile con indicata la provenienza della stessa;
 - valutazione del consumo previsto e frequenza della fornitura;
 - misurazione del cloro residuo libero al rubinetto.
 - 2) disponibilità di servizi igienici adeguata in rapporto alle presenze ed alla durata prevista della manifestazione; i servizi igienici devono essere dotati di lavabi con erogazione di acqua, distributori di sapone liquido e asciugamani a perdere, essere segnalati e con percorsi di accesso facilmente individuabili (*Circolare 31 Ottobre 2007 Linee guida relative alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici.*).
 - 3) accorgimenti idonei adottati per evitare il sollevamento di polveri in prossimità dei luoghi di stazionamento del pubblico e dei punti di ristorazione ad es:
 - idonea ubicazione degli stand;
 - allestimento di barriere di protezione;
 - collocazione di pavimentazioni provvisorie, pedane.
 - 4) recapito scarichi: se fuori fognatura devono essere autorizzati secondo la vigente normativa; se raccolti in contenitori per essere smaltiti come rifiuti liquidi:
 - copia contratto con ditta abilitata;
 - valutazione quantitativa dei reflui prodotti, frequenza del prelievo;

- nominativo e recapito per reperibilità del responsabile;
 - adempimenti normativa rifiuti;
 - sistema di raccolta a tenuta stagna dotato di almeno due contenitori da alternare nell'uso, collocato in zona non accessibile al pubblico.
- 5) in caso di presenza di animali, stalle, ecc.:
- ricambio almeno quotidiano della lettiera;
 - canalizzazione delle acque meteoriche / sistemi di raccolta e smaltimento reflui zootecnici;
 - collocazione al di fuori delle aree di tutela e rispetto di punti di approvvigionamento idropotabile, ad almeno trenta metri da opere destinate all'approvvigionamento idrico;
 - idonea distanza dalle abitazioni che, per i depositi di accumulo di letame, non deve essere inferiore a 25 metri.
- 6) rifiuti solidi: i contenitori per rifiuti devono essere in numero adeguato e collocati in modo da coprire l'intera area di svolgimento della manifestazione.
- 7) collocazione di gruppi elettrogeni, di griglie per la cottura di alimenti ed ogni altra possibile fonte di emissione di gas o fumi nocivi o fastidiosi deve essere tale da non arrecare disturbo alle abitazioni e alle aree destinate alla permanenza o sosta del pubblico.
- Planimetria redatta in conformità del DM 30/11/83, in scala 1:1000 e 1:500 o 1:200, dell'area, a firma del tecnico abilitato², con evidenziati:
 - le strutture installate a servizio della manifestazione (*palco, postazione di regia, americane, stativi, gruppi elettrogeni, UPS, chioschi, ecc.*);
 - i percorsi d'esodo, ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, a firma del conduttore dell'attività;
 - i servizi igienici, compresi quelli per persone diversamente abili.
 - Piano di emergenza, che tenga conto anche delle persone diversamente abili, e nel quale:
 - sia indicato il numero degli addetti antincendio e di primo soccorso e siano chiaramente esplicitati i loro compiti e le modalità di gestione dell'emergenza;
 - gli addetti antincendio e di primo soccorso devono essere provvisti dei requisiti professionali (*attestati*);
 - sia riportata una planimetria nella quale siano indicati i percorsi d'esodo, ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, a firma del conduttore dell'attività. I percorsi d'esodo, ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso possono essere riportati anche nella planimetria in scala 1:100, dell'area di cui sopra.
 - Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (*potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi*);
 - Schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 - Disegni planimetrici dell'impianto elettrico (*da indicare all'interno delle tavole di progetto anche il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste*);

- Disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra e le misure di equalizzazione del potenziale;
 - Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, ai sistemi di emergenza e alla tipologia di alimentazione, con evidenza del rispetto delle norme CEI 64/8-7 e dei disposti di legislazione vigente;
 - Relazione di calcolo in merito al dimensionamento degli impianti;
 - Relazione di calcolo in merito al dimensionamento dell'illuminazione di emergenza;
 - Le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
- Elaborato grafico (*planimetria e schemi*) e relazione tecnica dell'impianto del gas se presente, a firma di tecnico abilitato, in conformità alle norme UNI e al D.M. 08.11.2019 per potenze superiori a 35 kW. Nel caso in cui la potenza complessiva degli apparecchi collegati allo stesso impianto gas sia superiore a 50 kW dovrà essere prodotto il progetto ai sensi D.M. 37/2008.
 - Elaborati grafici del palco (*piante e sezioni*) e relativi calcoli strutturali redatti secondo il D.M. 17/01/2018 specificando le azioni principali utilizzate per il dimensionamento (*es. azioni, orizzontali sisma o vento*).
 - Schede tecniche e certificazioni degli elementi strutturali utilizzati (*o calcoli, in assenza di queste*) dei quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano: americane e stativi.
 - Documentazione necessaria ad attestare la sicurezza in opera di tutti gli eventuali carichi sospesi come prescritto dalla circolare 1689 del 1° aprile 2011.
 - Dichiarazione del rispetto del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e altri servizi di igiene ambientale".
 - Per attività rumorose:
 - Comunicazione di attività rumorosa temporanea;
 - Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea PG_____del_____.
 - Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea, contestuale alla domanda.

Manifestazione temporanea all'aperto
Documentazione da presentare in sede di sopralluogo

- Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte degli impianti elettrici rilasciata dal responsabile tecnico della ditta installatrice ai sensi del DM 37/08 (*), completa degli allegati obbligatori:
 - progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del DM 37/08;
 - relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
 - schema di impianto realizzato;
 - riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
 - copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
 - attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

(*) Si ricorda che nel rilasciare la dichiarazione di conformità il responsabile tecnico dà atto di aver:

- rispettato il progetto;
 - seguito la norma tecnica applicabile all'impiego;
 - installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
 - controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- Certificazioni riguardo ad eventuali componenti elettrici specifici quali per esempio: gruppo elettrogeno, UPS.
 - Dichiarazione di conformità ai sensi D.M. 37/2008, in presenza di eventuale impianto di utilizzazione del gas, alle norme UNI ed al D.M. 08/11/2019 nel caso di potenze superiori a 35 kW, redatta dalla ditta installatrice.
 - Dichiarazione di corrispondenza tra la certificazione, attestante la classe di reazione al fuoco dei materiali e delle attrezzature utilizzate (*delle quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: sedie, gazebo, tendaggi*), di accompagnamento agli stessi materiali e attrezzature e quanto posto in opera a firma del fornitore e/o dell'installatore che cura la posa in opera e/o dal tecnico incaricato.
 - Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, gli obblighi di carattere gestionale di cui al titolo XVIII del D.M 19/08/96 ovvero di cui all'art 19 del DM 18/03/96 come modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005 (*impianti sportivi*).
 - Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio.

- Copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3.
- Collaudo del palco e delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato.
- Dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite, a firma dell'installatore.
- Dichiarazione di corretto montaggio di tutti i carichi sospesi a firma dell'installatore e relazione sulle strutture a firma di tecnico abilitato.

Manifestazione temporanea all'aperto
Documentazione da trasmettere via PEC prima dell'inizio della manifestazione

- Eventuale documentazione integrativa richiesta in sede di sopralluogo.
- Asseverazione dell'adempimento alle eventuali prescrizioni indicate nel verbale di sopralluogo.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura

AOSTA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto

GABINETTO DEL MINISTRO

delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - **che tengono luogo delle precedenti** - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "*Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*" - che sostituisce le "Linee

GABINETTO DEL MINISTRO

guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell’ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

In relazione all’esigenza di promuovere un’immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

***Linea guida per l'individuazione delle misure di
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con
peculiari condizioni di criticità***

Luglio 2018

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilano peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

1. *NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO*

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

2. *REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA*

- Accessibilità mezzi di soccorso:
 - larghezza: 3.50 m.
 - altezza libera: 4.00 m.
 - raggio di volta: 13 m.
 - pendenza: non superiore al 10%
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

3. *PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO*

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza; oppure
- b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

4. *CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE*

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato

dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m




Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 02 settembre 2021 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D. Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.